



**Regione
Lazio**

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA IN AREA EXTRA-OSPEDALIERA, IVI COMPRESI I TRASPORTI SECONDARI LEGATI AL PRIMO INTERVENTO, MEDIANTE L’IMPIEGO DI MEZZI DI SOCCORSO DA ESPLETARSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO SOTTO IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA SANITARIA – ARES

118.

**ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA DI CONTRATTO**



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 2 di 31

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

L'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118 (C.F. n° _____),

con sede in _____ Via/Piazza _____

di seguito denominata ARES 118 nella persona del Legale Rappresentante

Dott. _____ nato/a _____

il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

L'Impresa _____ (Partita I.V.A. n° _____)

con Sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.I.A.A. _____, Registro Imprese _____, che

nel seguito viene definita anche "Prestatore di servizi" - nella persona di

_____ nato a _____, il

_____, autorizzato alla stipula del presente

contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l'impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118, l'Azienda ARES 118 ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha quindi esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio di soccorso in emergenza per la Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. _____ del _____ nonché sulla GUUE n. _____ del _____ ,



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 3 di 31

- c. con Determina n. _____ del _____ della Regione Lazio il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario del servizio oggetto della gara;
- d. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- e. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- f. il Prestatore di servizi, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 16/04/2006, n. 163 ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al __% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____/___), presentando altresì la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g. il Prestatore di servizi, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica (*Relazione tecnica*) e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:



- a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per ARES 118, di cui il Prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa esecutrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto senza la preventiva autorizzazione dell'ARES 118.
4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l'impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
5. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

***ARTICOLO 2******Oggetto***

1. Con il presente contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARES 118 ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica (Relazione Tecnica), il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____ e fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tale importo si riferisce al valore dell'offerta relativamente al prezzo del servizio di soccorso in emergenza per la Regione Lazio.

ARTICOLO 3***Durata del contratto***

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'Articolo 2 - *Oggetto*, il contratto avrà una durata di _____ mesi a partire dal _____.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per ARES 118 di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

ARTICOLO 4***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.



2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta



esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 5

Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile per la gestione del contratto, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) erogare tutti i servizi previsti nella Relazione Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica (Relazione Tecnica), impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti di ARES 118 nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 8 di 31

- g) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- k) riassorbire, per l'intera durata del contratto, i lavoratori in servizio al momento della pubblicazione del bando, come indicato nell'Allegato 5 al disciplinare di gara;
- l) disporre, al tempo di stipula del presente contratto, di tutti i mezzi dichiarati nell'offerta e richiesti dal Disciplinare, nonché dalla documentazione ad esso allegata;
- m) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà di ARES 118 (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di ARES 118;
- n) essere consapevole che ARES 118 si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- o) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118, per quanto di rispettiva ragione.



2. Il Prestatore di servizi dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a trasmettere ARES 118, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti, integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Prestatore di servizi in sede di gara (Relazione tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e comunque secondo le disposizioni dettate dalla Centrale Operativa di ARES 118 di riferimento.

ARTICOLO 7

Valutazione e controllo quali/quantitativo

1. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire affinché ARES 118 proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore di servizi sarà soggetto a contestazione da parte di ARES 118. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.



3. Il Prestatore di servizi, si impegna ad inviare a ARES 118 con cadenza bimestrale, almeno le seguenti informazioni:
 - a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - b) valore residuo del contratto.
4. Sarà compito di ARES 118 trasmettere il report complessivo del servizio svolto alla Regione Lazio.

ARTICOLO 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi da ARES 118 per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del prezzo riportato nell'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti di ARES 118 (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo rischio e/o alea.



5. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo punto 6.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.
7. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

ARTICOLO 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il servizio oggetto della presente gara sarà contabilizzato secondo le modalità e la suddivisione di seguito specificate.
2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate a ARES 118.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Prestatore di servizi l'integrazione della documentazione. Il Prestatore di servizi sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.
4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'Articolo 12 - *Penali*.
5. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 8 - *Corrispettivi* sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture da ARES 118 in favore dell'Impresa prestatrice di servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima.



6. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Prestatore di servizi, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc _____.
7. Con periodicità trimestrale, inoltre, il Prestatore di servizi dovrà esibire, a ARES 118, copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
8. Con periodicità trimestrale il Prestatore di servizi dovrà, altresì, allegare alle fotocopie del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
9. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte di ARES 118.
10. Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore di servizi può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Prestatore di servizi che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati a ARES 118 dipendenti da tale interruzione.

ARTICOLO 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Prestatore di servizi si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 13 di 31

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono _____.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a comunicare a ARES 118 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
5. Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Prestatore di servizi, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione a ARES 118, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. ARES 118 verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Prestatore di servizi si obbliga a trasmettere a ARES 118, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà di ARES 118 richiedere copia del contratto tra il Prestatore di servizi ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

***ARTICOLO 11******Trasparenza***

Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 12***Penali***

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero malfunzionamenti e mancati ripristini del servizio che superano le soglie degli SLA (Service Level Agreement) di cui al Capitolato Tecnico ovvero si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, ARES 118, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Prestatore di servizi all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero ARES 118 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come riportato a seguire.



2. ARES 118 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che ARES 118 intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
4. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà di ARES 118 verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. Qualora ARES 118 non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del servizio, nei termini fissati, vi provvederà ARES 118 addebitando le spese all'impresa.
5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione, verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Le circostanze che costituiscono motivo di applicazione di penali e relativo importo sono descritte qui di seguito:

- a) Per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio rispetto al termine stabilito: **Euro 5.000,00**; oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto;
- b) Per ogni ritardo nell'attivazione del servizio di oltre 3 (tre) minuti dalla chiamata: **Euro 1.000,00**;
- c) Per ogni mancata compilazione delle cartelle cliniche: **Euro 1.000,00**;
- d) Per ogni mancata riconsegna mensile delle cartelle cliniche: **Euro 500,00**;
- e) Per ciascuna contestazione relativa alle condizioni di manutenzione di carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario: **Euro 1.000,00**;
- f) Per ciascuna contestazione relativa alle condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria: **Euro 1.000,00**;



- g) Per ogni mancato utilizzo della divisa, anche da parte di un singolo componente dell'equipaggio: **Euro 500,00**;
- h) Per ogni mancata sostituzione del mezzo di soccorso per avaria bloccante oltre un'ora: **Euro 1.000,00**; inoltre sarà decurtata, da quanto dovuto alla IE, la somma corrispondente a quanto ad essa spettante per il lasso di tempo che il mezzo di soccorso è stato indisponibile;
- i) Indisponibilità del personale ai corsi di formazione: **Euro 1.000,00** per ogni singolo operatore;
- j) Mancata comunicazione preventiva dei turni nominativi mensili e/o modificazione dei turni nominativi mensili senza comunicazione immediata e documentata: **Euro 1.000,00** per ciascuna inadempienza;
- k) Per ogni mancata risposta in merito a richieste di ARES 118 circa informazioni relative al riassorbimento del personale: **Euro 500,00**.

Per ciascuna delle situazioni sopra elencate si applicherà la penale prevista, fermo restando l'obbligo da parte della IE ad eseguire comunque l'intervento. L'ARES 118 formulerà alla IE ammonizione scritta per le non conformità riscontrate, motivandone le ragioni e riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento per le inadempienze.

Eventuali responsabilità penali e civili derivanti da servizi insoddisfacenti o non prestati ricadranno sulla IE.

ARTICOLO 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore di ARES 118 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell' ARES 118 .



2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARES 118 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 14

Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l'impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Prestatore di servizi si impegna a:

- trattare i dati personali che gli verranno comunicati da ARES 118 e dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a



conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta da ARES 118;

- tener conto di eventuali successive comunicazioni di ARES 118 in materia di sicurezza.

A tale scopo l'Impresa adotta:

- modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza;
- misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
- tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ARTICOLO 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di ARES 118, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose di ARES 118 o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando ARES 118 da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e



dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del c.c..

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per ARES 118. Pertanto, qualora il Prestatore di servizi non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ARES 118 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti trasportati dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.



11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti di ARES 118, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore di servizi, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di ARES 118, senza che il Prestatore di servizi possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 16

Risoluzione

- 1) ARES 118 potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'IE nella procedura di gara;
 - b. qualora, in corso di esecuzione del contratto, risultassero positivi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura;
 - c. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo dell' IE ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
 - d. ritardo nell'inizio del servizio, oltre il trentesimo giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto;
 - e. interruzione ingiustificata del servizio;
 - f. mancanza di uno o più componenti dell'equipaggio, durante l'esecuzione del servizio, per più di tre volte.
 - g. oltre tre ritardate attivazioni del servizio, rispetto al termine di 3 (tre) minuti dalla chiamata.
 - h. mancata sostituzione degli automezzi per avaria bloccante superiore ad un'ora o per indisponibilità degli equipaggi per più di tre volte;



- i. oltre cinque mancati utilizzi della divisa anche da parte di un singolo componente dell'equipaggio, anche per un solo mezzo;
- j. oltre tre mancati aggiornamenti degli elenchi degli automezzi o dell'equipaggio;
- k. oltre cinque mancati aggiornamenti del libretto di bordo;
- l. oltre tre mancate compilazioni delle cartelle cliniche;
- m. oltre cinque mancate riconsegne mensili delle cartelle cliniche;
- n. oltre cinque contestazioni relative ai dispositivi medici delle autoambulanze;
- o. oltre cinque interruzioni reiterate ed ingiustificate del sistema di comunicazione GPRS con la Centrale Operativa dell'ARES 118;
- p. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- q. revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi;
- r. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- s. mancato reintegro della cauzione nel termine di giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata);
- t. qualora la IE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- u. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- v. inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e degli obblighi, assunti dall'Impresa in sede di formulazione dell'Offerta, di assorbire tutto del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio nonché inadempimento agli eventuali accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzati ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali;



- w. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - x. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARES 118, ai sensi dell'Articolo 19 - *Brevetti industriali e diritti d'autore*;
 - y. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- 2) In tutti i predetti casi di risoluzione ARES 118 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno. In questo caso ARES 118 si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
- 3) Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 17

Recesso

1. ARES 118 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi con lettera raccomandata A.R..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un



liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;

- b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di servizi medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22 – *Cessione di Credito e Contratto*;

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARES 118.

3. In caso di recesso di ARES 118, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..

ARTICOLO 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi



quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. ARES 118 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Sanità Privata e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Prestatore di servizi sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Gli obblighi, assunti dal Prestatore di servizi in sede di formulazione dell'Offerta, anche relativi all'assorbimento di tutto il personale in servizio al momento della pubblicazione del bando, nonché il contenuto dell'eventuale accordo raggiunto dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzato ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, costituiscono parte integrante ed efficace del presente Contratto: il loro inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. L'impresa dovrà certificare a ARES 118 l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa s'impegna a produrre ad ARES 118 la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:



- fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

ARTICOLO 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARES 118 un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne ARES 118, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima ARES 118. ARES 118 si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARES 118, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 20

Supervisore responsabile

1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di servizi individua nel Sig. _____ il Supervisore responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore di servizi, il quale è Referente nei confronti di ARES 118 .



2. I dati di contatto del Supervisore responsabile sono:

numero telefonico _____, numero di fax _____,
indirizzo e-mail _____.

ARTICOLO 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività ed al controllo della spesa di ARES 118 .
3. In ogni caso ARES 118 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi a ARES 118 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 22

Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.



2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

ARTICOLO 23

Subappalto

Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare a ARES 118 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato da ARES 118. Il Prestatore di servizi si impegna a depositare presso ARES 118 medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARES 118 non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARES 118 procederà a richiedere all'impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 28 di 31

5. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne ARES 118 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Prestatore di servizi si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere a ARES 118 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, ARES 118 sospende il successivo pagamento a favore dell'impresa.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARES 118 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l'abbia richiesto in offerta)



ARTICOLO 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a ARES 118 per legge.
2. Il Prestatore di servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 25

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e ARES 118, è competente in via esclusiva il Foro di _____ competente per ARES 118.

ARTICOLO 26

Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARES 118.

**ARTICOLO 27*****Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione***

Con la stipula del presente Contratto ARES 118, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Sig. _____ in qualità di Responsabile del Procedimento e il Sig. _____ quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

ALLEGATI

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Prestatore di servizi.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13 – *Cauzione Definitiva*.

Letto approvato e sottoscritto

Lì

IL PRESTATORE DI SERVIZI

ARES 118

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e



SCHEMA DI CONTRATTO

Pagina 31 di 31

relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: ARTICOLO 1: Norme regolatrici e disciplina applicabile; ARTICOLO 2: Oggetto; ARTICOLO 3: Durata del contratto; ARTICOLO 4: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5: Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi; ARTICOLO 6: Modalità e termini di esecuzione del servizio; ARTICOLO 7: Valutazione e controllo quali/quantitativo; ARTICOLO 8: Corrispettivi; ARTICOLO 9: Fatturazione e pagamenti; ARTICOLO 10: Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 11: Trasparenza; ARTICOLO 12: Penali; ARTICOLO 13: Cauzione definitiva; ARTICOLO 14: Riservatezza; ARTICOLO 15: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; ARTICOLO 16: Risoluzione; ARTICOLO 17: Recesso; ARTICOLO 18: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; ARTICOLO 19: Brevetti industriali e diritti d'autore; ARTICOLO 20: Supervisore responsabile; ARTICOLO 21: Trattamento dei dati, consenso al trattamento; ARTICOLO 22: Cessione di credito e di contratto; ARTICOLO 23: Subappalto; ARTICOLO 24: Oneri fiscali e spese contrattuali; ARTICOLO 25: Foro competente; ARTICOLO 26: Verifiche sull'esecuzione del contratto; ARTICOLO 27: Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione.

LETTO E APPROVATO

SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE

IL PRESTATORE DI SERVIZI
